VERBALE DI ACCORDO
(art. 4 Legge 223/91)

Dalla Picard I Surgelati Spa di Caronno Pertusella, presente nella persona del Dott. Federico Mogioni, assistito dalla Sig.ra Francesca BUZIO e dal Rag. Sergio BANFI

e

dalle Organizzazioni Sindacali della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, rappresentate da Ramona Campari, Marcello Pasquarella, Francesco D'Amico, unitamente alle strutture territoriali di Parma, Milano, Cremona – Davide Fellini, Marco Pedretti, Walter Barbigia, presso la Sede della Società,

premesso che

- con lettera datata 9 maggio 2001 la Società ha avviato procedura ex art. 4 legge 223/91, trovandosi nella necessità di attuare la riduzione di personale cui fa riferimento l'articolo 24 della legge medesima,
- tale riduzione del personale interessava, all'avviamento della procedura, n.47 lavoratori, di cui 3 operanti presso la Sede di Caronno Pertusella e 44 presso vari punti di vendita, buona parte dei quali destinati alla chiusura,
- a questa decisione la Società è addivenuta per la necessità di ridurre i propri costi, di modificare la propria strategia e le proprie politiche commerciali e di superare, in tal modo, l'attuale negativa situazione,
- nei giorni 5 giugno 2001 e 15 giugno 2001 le parti hanno proceduto ad un esame congiunto, onde approfondire l'esame delle cause che hanno portato a determinare l'eccedenza di personale, e che al termine dell'incontro del 15 giugno 2001 è stata raggiunta un'intesa sostanziale, della quale è stato redatto verbale,

viene confermato e convenuto quanto segue:

1. l'azienda, entro il 31/07/2001, cesserà la propria attività presso 12 punti di vendita, e cioè presso i negozi di Gallarate, Milano – Via Giambellino 96, Trazzano sul Naviglio, Brescia – Via Milano, Casalpusterlengo, Cremona, Como, Mestre – Via S. Donà, Savignano, Genova, Savona e Tavagnacco.
A seguito della cessazione di attività dei suddetti punti di vendita, saranno collocati in mobilità i lavoratori operanti presso gli stessi, con effetto dal 1 agosto 2001 ed il preavviso sarà sostituito dalla corrispondente indennità.
Qualora la chiusura del punto di vendita dovesse, per imprescindibili esigenze aziendali, aver luogo prima del 31/07/2001, i lavoratori in forza presso lo stesso (attualmente n. 30) avranno formale comunicazione di collocazione in mobilità all'atto della chiusura, rimanendo tuttavia in forza ed a disposizione.
I giorni intercorrenti tra la data della notifica del recesso ed il 31/07/01 saranno retribuiti a titolo di preavviso lavorato, fino a concorrenza di quanto contrattualmente spettante a questo titolo, mentre i giorni eventualmente eccedenti il termine del preavviso contrattuale saranno retribuiti come permessi.
I giorni di preavviso eventualmente residui alla data del 31/07/01, saranno sostituiti dalla corrispondente indennità.
L'appartenenza al negozio la cui attività sarà cessata costituirà criterio privilegiato di scelta ai sensi del 1° comma dell'art. 5 della Legge 223/91.

2. In relazione alla riduzione d'organico prevista presso altri 9 punti di vendita, e cioè presso i negozi di Saronno, Varese, Castiglione delle Siviere (MN), Milano Via Giambellino 5, Vigevano, Contarina, Treviso Via Castellana, Villafranca e Fidenza, la Società si impegna ad accettare la richiesta da parte dei lavoratori occupati presso il punto di vendita, diretta a consentire l'assorbimento dell'esubero con una riduzione collettiva degli orari.
Tale riduzione, dovrà permettere l'assorbimento del 50% dell'orario praticato dai lavoratori in esubero e dovrà avvenire attraverso il ricorso a part time o attraverso un'ulteriore diminuzione degli orari già a part time.
L'attuazione dell'ipotesi di assorbimento dell'esubero attraverso la riduzione dell'orario sarà oggetto d'esame con strutture sindacali territoriali e dovrà essere perfezionata non oltre il 27 luglio 2001.
L'eventuale impossibilità di realizzare l'ipotesi in questione, comporterà la collocazione in mobilità dei dipendenti interessati fino ad un massimo di n. 9 lavoratori, nel rispetto dei criteri di scelta indicati dalla Legge 223/91.

3. Le parti espressamente convengono che il termine di cui al 4° comma dell'art. 8 della Legge 236/93 venga elevato fino al 31 dicembre 2001.

4. All'atto del pagamento delle competenze di liquidazione, al lavoratore sarà riconosciuto, previa sottoscrizione di verbale di rinuncia ex artt. 410 e seguenti c.p.c., un "incentivo all'esodo", ad integrazione del T.F.R., in misura pari al 35% dell'imponibile fiscale annuo ottenuto moltiplicando per 14 l'imponibile fiscale relativo alla retribuzione teorica mensile in atto nel mese di giugno 2001.

5. L'esubero esistente presso la Sede (n. 3 lavoratori) sarà trattato nel rispetto dei criteri di scelta indicati dall'art. 5 della Legge 223/91, con effetto da data non antecedente il 31 luglio p.v. e, comunque, non successiva a quella di cui al precedente punto 3.

6. Le parti convengono di mantenere un livello di confronto e di informazione sull'andamento aziendale e sul suo sviluppo con periodicità semestrale finalizzato anche all'attivazione di positive relazioni sindacali.

7. Con il presente accordo, la procedura di consultazione di cui all'art. 4 Legge 223/91 deve ritenersi esaurita.
La Società procederà alla comunicazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza e dell'Assistenza Sociale – Divisione V, relativa all'avvenuto accordo, come previsto al 6° comma dell'art. 4 Legge 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto, il 25 giugno 2001

Per l'azienda

Per le OO.SS.